

# **ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO (A.I.D.M.)**

## **STATUTO**

### **Art.1 DENOMINAZIONE**

L'Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M), fondata nel 1921 è un'associazione nazionale a carattere scientifico fra donne laureate in Medicina e Chirurgia e con laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. E' apartitica e aconfessionale senza fini di lucro. Fa parte della Medical Women's International Association (MWIA) e ne adotta l'emblema: la figura di Igea con il motto "Matris animo curant".

Sia l'Associazione che la sua legale rappresentante sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

### **Art 2 SEDE**

La sede legale è fissata presso la Segreteria organizzativa sita in Via Val Passiria, 23 - 00141 Roma. La sede fiscale è stabilita presso l'indirizzo della Presidente in carica pro tempore.

### **Art.3 SCOPO**

Scopo dell'Associazione è:

- A. Promozione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche che tenga conto anche delle differenze derivanti dal genere, per garantire l'appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura.
- B. Promozione di approcci interdisciplinari tra aree mediche e aree di altre discipline scientifiche per lo sviluppo di ricerche che, come indica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, studino il Genere come determinante di salute, e approfondiscano gli effetti sulla salute delle disuguaglianze e differenze di genere, per lo sviluppo di approcci diversificati ed efficaci per le donne e per gli uomini
- C. Promozione e divulgazione della conoscenza e sostegno alla ricerca in medicina in riferimento alla medicina di genere, intesa ad incrementare le conoscenze che caratterizzano le differenze di salute tra gli uomini e le donne in tutte le discipline medico chirurgiche.
- D. Promozione e divulgazione delle conoscenze in medicina in tutti i settori che si occupano della salute della donna: prevenzione, diagnosi, terapie mediche, chirurgiche terapie palliative e riabilitative e quanto altro possa essere determinante per la realizzazione degli obiettivi di salute delle donne.
- E. Promozione dei valori etici ai più elevati livelli standard per assicurare l'equità di genere in ambito lavorativo evitando ogni forma di discriminazione.

### **Art. 4 Attività**

- a) Promuovere e sostenere l'insegnamento della Medicina garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico attraverso attività di formazione continua in medicina (ECM);
- b) Promuovere e sostenere l'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, anche in un'ottica di differenza di genere;
- c) Avviare la collaborazione, l'organizzazione e la promozione, nelle forme ritenute più opportune, di cooperazioni, iniziative formative comuni, trial di studio e di ricerche

scientifiche finalizzate, in autonomia e con il Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento delle Pari Opportunità, Regioni e Aziende Sanitarie, FNOMCEO, organismi ed istituzioni pubbliche e con altri enti e associazioni nazionali ed europee che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione o che perseguano fini analoghi, complementari al raggiungimento degli scopi esposti;

- d) Avviare la collaborazione con le altre Associazioni e Società Scientifiche italiane e internazionali con cui condivide gli obiettivi, per lo studio delle problematiche sanitarie e socio-sanitarie che coinvolgono la collettività e in particolare le donne;
- e) L'Associazione potrà elaborare "Protocolli e linee guida" in collaborazione con i Servizi Sanitari Regionali, con la FISM e con le altre società scientifiche secondo la metodologia indicata da ISS/CNEC in base al DM 2 agosto 2017.
- f) Promuovere iniziative scientifiche e culturali, assegnazioni di borse di studio a giovani ricercatori e ricercatrici - meritevoli, nonché la promozione ed il finanziamento di ricerche scientifiche. Tutte le suddette attività saranno pubblicizzate sul sito dell'Associazione;
- g) Promuovere attività editoriali (pubblicazione di atti congressuali, pubblicazioni periodiche e/o occasionali) rivolte in maniera prevalente, ma non esclusiva al proprio tessuto associativo e una intensa attività di documentazione e diffusione dell'informazione; L'associazione pubblica periodicamente con aggiornamento costante, sul proprio sito web ed in eventuali altre forme, l'attività scientifica realizzata.
- h) Promuovere, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività.

E' esclusa ogni attività di natura politica e sindacale a tutela delle associate e comunque non viene svolta né direttamente né indirettamente attività sindacale.

#### **Art. 5 LAVORI CONGRESSUALI**

I lavori congressuali sono articolati in:

- a) relazioni a svolgimento preferibilmente simposiale o con relatori/relatrici e interventi preordinati su temi di spiccato interesse nel campo della medicina ed in particolare della medicina di genere
- b) comunicazioni di lavori originali
- c) letture su temi di attualità nel campo scientifico
- d) dibattiti sulla professione medica e sulla difficoltà di progressione di carriera delle donne medico

L'organizzazione dei Congressi e le attività di formazione sono sottoposte a sistemi di verifica della qualità.

#### **Art. 6 GRUPPI DI STUDIO**

Al fine di svolgere una migliore analisi scientifica e culturale di specifiche tematiche, l'associazione può organizzare appositi Gruppi di Studio, che potranno coordinare, per conto dell'Associazione ed in regime di totale trasparenza, studi sperimentali e clinici anche per conto terzi.

In ogni caso, il gruppo di Studio sarà presieduto da una Coordinatrice nominata al proprio interno dal Consiglio Direttivo. La Coordinatrice rimarrà sino al completamento dello studio anche se è terminato il suo mandato di consigliera.

Ciascun gruppo nominerà al suo interno una Segretaria che non dovrà necessariamente far parte del Consiglio Direttivo e che cesserà dalla sua funzione al compimento dello studio.

## **Art.7 SOCIE**

Sono "Socie ordinarie" con diritto di voto tutte le donne laureate in Medicina e Chirurgia ed iscritte all'Associazione. Sono altresì Socie anche le donne con laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria e iscritte all'Associazione.

La domanda di ammissione a Socia Ordinaria, accompagnata da un breve curriculum contenente il n. di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciale, deve essere rivolta alla Presidente di Sezione e, in assenza della Sezione, alla Presidente Nazionale.

L'ammissione delle Socie ordinarie è approvata dal Consiglio direttivo delle singole sezioni e, per le socie isolate dal Consiglio Nazionale.

Tutte le Socie hanno diritto:

- di ricevere l'attestato di socia rilasciata dalla Segretaria nazionale con la firma della Presidente nazionale e della Segretaria nazionale;
- di intervenire alle riunioni di carattere culturale e professionale e partecipare a congressi e riunioni indette dall'Associazione nazionale ed internazionale alle condizioni di volta in volta stabilite dal comitato organizzatore.

Sono Socie Young le socie sino al compimento dei 35 anni. Ad esse vengono riconosciute dal consiglio particolari agevolazioni per l'iscrizione all'associazione e nella partecipazione ai congressi. Ad ogni associata è richiesta la massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Associazione. La qualità di Socia si perde per dimissioni, per morosità e per espulsione. Viene considerata morosa la Socia che non sia in regola con il pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. Entro tale termine può sanare la propria posizione con il pagamento delle quote pregresse, oltre ad una maggiorazione a titolo di sanzione che il Consiglio Direttivo può riservarsi di deliberare. L'espulsione avviene per violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento. E' di competenza dell'Assemblea nazionale sentito il Collegio di Garanzia.

## **Art. 8 SOCIE ONORARIE, MEMBRI D'ONORE E SOSTENITTRICI/SOSTENITORI**

Possono essere nominate "Socie Onorarie" le socie ordinarie che hanno reso all'associazione o alla professione medica servizi che meritano un riconoscimento.

Possono essere nominati "Membri d'onore" le persone fisiche non associate che abbiano dato notevoli contributi in campo medico-scientifico o che abbiano offerto aiuti speciali all'associazione. I Membri d'onore non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

La nomina delle Socie Onorarie e dei Membri d'Onore, in numero non superiore a 3 l'anno, è fatta esclusivamente dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi delle presenti, su proposta del Consiglio Nazionale previa segnalazione da parte delle assemblee di sezione. I nominativi saranno corredati da un curriculum personale e dalla motivazione della nomina.

A cura dell'Associazione sarà tenuto un registro dei Soci onorari, dei Soci d'Onore e dei Sostenitori. Possono essere nominati "Sostenittrici/Sostenitori" le persone fisiche o gli Enti che erogano contribuzioni volontarie o si adoperino particolarmente con la propria attività a sostegno dell'Associazione.

La nomina di "Sostenitrice/sostenitore" viene attribuita dall'assemblea nazionale o dall'assemblea di sezione nella quale la persona fisica o l'ente eroga il proprio contributo. I Sostenitori possono partecipare alle attività dell'associazione ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

## **Art. 9 SEZIONI**

L'AIDM si articola in sezioni comunali e provinciali. Per costituire una sezione è necessaria l'iscrizione di almeno dieci socie. La costituzione di una nuova sezione deve in ogni caso essere autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale che, su proposta della sezione, ne decide anche il nome.

Sono ammesse socie isolate solo nei comuni, nelle province o nelle regioni che non abbiano - una propria sezione. Tali socie fanno capo al Nazionale. Le socie isolate potranno esprimere il diritto di voto iscrivendosi in una sezione da loro scelta.

Se il numero delle Socie isolate di uno stesso comune, di una stessa provincia o di una stessa regione è uguale o supera il numero di dieci esse diventano Sezione prendendo il nome della loro città, della loro provincia o della loro regione.

E' consentita la costituzione di due o più sezioni qualora l'estensione territoriale del Comune, della Provincia o della Regione lo richieda. L'apertura di una nuova sezione in uno stesso territorio è subordinata alla decisione del Consiglio Nazionale.

### **Art.10 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'A.I.D.M. è costituito:

- a) dalle quote sociali
- b) da contribuzioni e sovvenzioni che provengano da quanti intendano promuovere lo sviluppo e il progresso della Medicina
- c) da proventi di iniziative sociali
- d) da lasciti e donazioni

La quota associativa è stabilita per ogni esercizio finanziario dall'Assemblea.

E' vietata l'erogazione a qualsiasi titolo di eventuali utili di gestione alle socie.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' previsto il finanziamento delle attività sociali solo attraverso i contributi delle associate e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati; nonché il finanziamento delle attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

### **Art.11 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'AIDM si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno presentati dal Consiglio direttivo: il bilancio consuntivo previamente verificato dal Collegio Revisore dei Conti ed il bilancio preventivo. I bilanci verranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea nazionale entro il termine ordinario di 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo proroghe, fino a un massimo di ulteriori 3 mesi, per motivi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo.

### **Art.12 ORGANI NAZIONALI**

Organi nazionali dell'Associazione sono:

- La Presidente Nazionale
- L'Assemblea Nazionale
- Il Consiglio Direttivo nazionale
- Il Collegio Revisore dei Conti
- Il Collegio di Garanzia
- I Comitati: Etico, Statuto e Scientifico

Le socie che rivestono una delle predette cariche sociali non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Tutti i componenti degli Organi nazionali dell'associazione, ai fini del conferimento dell'incarico, devono rilasciare espressa dichiarazione: a) di assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione; b) di assenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse con lo svolgimento della carica sociale.

### **Art.13 ASSEMBLEA**

L'Assemblea nazionale è composta dalle Socie ordinarie e onorarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dalla Presidente - con preavviso di due mesi – almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta (via mail o per posta ordinaria) alle Presidenti di sezione ed alle socie isolate con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e con l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la Presidente o il Consiglio Nazionale lo giudichi opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate, ai sensi dell'art.20 del Codice civile.

Presiede l'assemblea la Presidente Nazionale o chi ne può fare le veci, che nomina la segretaria e, ove occorra, due scrutatrici.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno delle Associate, in prima convocazione, e con qualunque numero di intervenute in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera con maggioranza di voti.

Ogni Sezione, in regola con il pagamento delle quote associative dell'esercizio finanziario precedente, potrà esprimere il voto in modo proporzionale, cioè:

1 voto sezioni con socie da 10 a 20

2 voti da 21 a 30

3 voti da 31 a 40

4 voti da 41 a 50

5 voti sezioni con più di 50 socie

per le variazioni statutarie, mentre per le votazioni ordinarie e straordinarie di carattere - amministrativo (come approvazione del bilancio, approvazione mozioni di carattere tecnico amministrativo, ecc.) si applica il meccanismo di voto nominale, ovvero ogni Sezione ha diritto ad 1 (uno) voto.

Per ogni Sezione esprimerà il voto (o i voti) la Presidente di Sezione od una socia delegata dall'assemblea di Sezione; la delega deve essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla - Segretaria della Sezione di appartenenza.

Non sono ammesse deleghe tra le Sezioni.

Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe - che devono essere scritte – e controllare il diritto di intervento all'Assemblea.

Dei deliberati della Assemblea si redige un verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria, copia del quale sarà inviata (via mail) alle Presidenti di sezione ed alle Socie isolate.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina delle componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, sulle modifiche dello statuto; stabilisce le quote sociali annuali.

### **ART.14 ELEZIONI**

Gli organi nazionali dell'Associazione di cui al precedente art.12 sono eletti con votazione su liste separate in occasione della riunione dell'Assemblea nazionale, coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nazionale, che resta in carica per tre anni dalla sua elezione ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.

Per la formazione delle liste ogni Sezione dovrà inviare alla Presidente Nazionale i nominativi delle candidate, designate dalla Assemblea di sezione appositamente convocata, nel numero indicato a fianco di ogni Organo Nazionale da eleggere:

- a) Presidente: una candidata per ogni sezione;
- b) Consiglio Direttivo nazionale: due per ogni sezione;
- c) Collegio Revisore dei Conti: una per ogni sezione;
- d) Collegio di Garanzia: una per ogni sezione.

Ogni candidata può presentarsi in una sola lista per l'elezione in un solo Organo Nazionale.

Le assemblee di sezione dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma di questo articolo entro il sessantesimo giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea nazionale. Nel verbale di riunione della assemblea di sezione, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, dovranno riportarsi i nominativi delle candidate secondo l'ordine fissato nel comma 2° di questo articolo. I verbali dovranno essere inviati alla Presidente Nazionale entro il 45° giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea Nazionale.

La Presidente Nazionale, ricevuti i verbali delle Assemblee di sezione, provvederà a raccogliere in quattro liste separate le candidate così come designate e ad inviarle a tutte le Presidenti - almeno un mese prima della riunione della Assemblea nazionale.

Sarà compito della Presidente di sezione rendere noti i nomi delle Candidate alla Socie della sua sezione. Nel giorno fissato per la riunione dell'Assemblea nazionale, prima di ogni operazione, si insedierà l'ufficio elettorale. Il Consiglio Direttivo nazionale, in una apposita seduta, convocata almeno dieci giorni prima della predetta riunione dell'Assemblea generale eleggerà cinque socie componenti l'ufficio elettorale e ne darà subito comunicazione alle interessate. All'atto di insediamento di detto ufficio elettorale, le cinque socie provvederanno a scegliersi la Presidente.

Ogni sezione potrà esprimere il voto in modo proporzionale:

- 1 voto per le Sezioni da 10 a 20 socie
- 2 voti da 21 a 30 socie
- 3 voti da 31 a 40 socie
- 4 voti da 41 a 50 socie
- 5 voti per le Sezioni con più di 50 socie.

Per ogni sezione esprimerà il voto la Presidente di sezione o una Socia delegata dall'Assemblea di sezione; la delega deve essere in forma scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della Sezione di appartenenza. Non sono ammesse deleghe tra le sezioni.

La socia designata a votare, previa verifica della sua identità, esprimerà il proprio voto segreto su ogni lista nel modo seguente: per la elezione della Presidente potrà essere votata una sola candidata; per la elezione del Consiglio Direttivo potranno essere votate tre candidate; per la elezione del Collegio Revisore dei Conti potranno essere votate tre candidate; per la elezione del - Collegio di Garanzia potranno essere votate tre candidate.

Dall'ufficio elettorale saranno consegnate 4 buste (in numero pari al quorum avente diritto) contenenti ognuna una lista, - per la Presidente, per le Consigliere, per il Collegio Revisore dei Conti, per i componenti del Collegio di Garanzia. La socia, dopo votazione segreta, depositerà direttamente nell'urna le buste.

Completate le operazioni di votazione, l'Ufficio elettorale aprirà le buste e raccoglierà le schede in 4 gruppi distinti per ogni Organo da eleggere; quindi procederà al conteggio dei voti nell'ordine indicato nel precedente comma 2° di questo articolo. Dopo il conteggio dei voti saranno elette: Presidente: la socia che ha riportato il maggior numero di voti; Consiglio Direttivo Nazionale: le prime dieci candidate che hanno riportato il maggior numero dei voti; Collegio Revisore dei Conti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti, la 4° entrerà come supplente; Collegio di Garanzia: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti tra più candidate, verrà proclamata eletta la socia con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

La Presidente uscente potrà essere rieletta per il solo triennio successivo e, se non rieletta, rimarrà nel Consiglio Direttivo nazionale come Past-President per un solo mandato e con solo voto consultivo.

I componenti di ogni Organo Nazionale, alla scadenza del mandato, potranno essere rieletti per il solo triennio successivo.

In caso di dimissione della Presidente o di qualsiasi altro componente degli Organi - Nazionali, il Consiglio Direttivo nazionale dovrà subito essere convocato per la surrogazione della Presidente dimissionaria o delle socie dimissionarie di qualsiasi altro Organo Nazionale dell'Associazione con la socia che nelle elezioni nazionali segue, nella rispettiva graduatoria, la dimissionaria.

L'eletta per surrogazione resterà in carica per il compimento del triennio di durata in carica dell'Organo nazionale e potrà - essere rieletta per il solo triennio successivo. Qualora la durata dell'incarico sia inferiore a diciotto mesi, potrà essere rieletta per due trienni successivi.

### **Art.15 DIRITTO DI VOTO**

Sono da considerarsi iscritte ed aventi diritto al voto le socie che sono in regola con il versamento alla tesoreria nazionale, della quota associativa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente l'adozione di ogni atto che richieda espressione di voto.

Hanno diritto di voto attivo, nella sezione di appartenenza, tutte le Socie Ordinarie con almeno un anno di iscrizione all'Associazione, purché in regola con il pagamento delle quote. Dopo due anni hanno diritto al voto passivo per la nomina nel Consiglio Nazionale e a Delegata Regionale. Dopo cinque anni di iscrizione possono essere candidate a Presidente Nazionale.

### **ART.16 CONSIGLIO NAZIONALE**

Il Consiglio Nazionale neoeletto nomina fra le Consigliere tre Vicepresidenti (la Vicepresidente del Nord, la Vicepresidente del Centro, la Vicepresidente del Sud), la Segretaria Nazionale, la Tesoriera Nazionale, la Segretaria Nazionale corrispondente per l'Estero e la Rappresentante per le Pubbliche Relazioni.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria (anche da remoto in videoconferenza) almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque dei suoi componenti.

E' facoltà della Presidente Nazionale invitare le Presidenti delle sezioni a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con maggioranza di voti. In caso di parità è decisivo il voto della Presidente Nazionale.

Sono ammesse deleghe scritte in ragione massima di una per ogni Consigliera.

Il Consiglio è presieduto dalla Presidente o dalla Vicepresidente più anziana per iscrizione all'Associazione o, in loro mancanza, dalla consigliera delegata dalla Presidente.

Il Consiglio inizia la sua gestione non oltre un mese dalla sua elezione.

Il Consiglio nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che esercita attraverso la Presidente; esso deve attuarne gli scopi, mantenere i contatti con la MWIA, dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea nazionale, convocare il Congresso nazionale almeno 1 volta ogni 3 anni nella sede scelta dal Consiglio stesso, in successione alterna fra le varie sezioni, preparare i bilanci, deliberare su eventuali istanze, proposte e reclami delle sezioni o di singole Socie, autorizzare la costituzione delle nuove sezioni o lo scioglimento di quelle esistenti.

#### **ART.17 PRESIDENTE**

La Presidente Nazionale:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione
  2. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo
  3. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di entrambi
  4. può delegare i suoi compiti ad una delle Vicepresidenti. In caso di sua assenza è sostituita dalla Vicepresidente più anziana per iscrizione all'Associazione.
- Dopo l'elezione deve dimettersi da tutte le cariche di sezione.

#### **ART.18 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI**

I componenti del Collegio Revisore dei Conti – in numero di tre effettivi ed un supplente – eletti dalla Assemblea Nazionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.

Il Collegio Revisore dei Conti deve seguire e controllare l'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione; della loro opera devono dare relazione all'Assemblea Nazionale.

#### **ART. 19 COLLEGIO DI GARANZIA**

I componenti del Collegio di Garanzia – in numero di tre - eletti dalla Assemblea Nazionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo. Il Collegio decide di tutte le controversie tra le Socie e fra queste e l'Associazione ed i suoi Organi.

#### **ART. 20 COMITATO SCIENTIFICO**

L'Associazione, per assicurare la verifica e il controllo della qualità dell'attività svolta e della produzione scientifica secondo gli indici bibliometrici internazionali, si è dotata di un Comitato Scientifico. I componenti del Comitato scientifico vengono nominati dal Consiglio Nazionale che raccoglie le candidature, valuta i curricula e ne decide la composizione in un numero minimo di 5.

#### **ART.21 COMITATO ETICO**

I componenti del Comitato Etico vengono nominati dal Consiglio Nazionale e durano in carica tre anni.

Il Comitato Etico ha il compito di garantire la condotta dell'associazione stessa e gli standard di etica scientifica e professionale.

#### **ART. 22 COMITATO STATUTO**

I componenti del Comitato Statuto vengono nominati dal Consiglio Nazionale e durano in carica tre anni.

Il Comitato Statuto ha il compito di proporre eventuali modificazioni statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 23 ORGANI TERRITORIALI**

Sono Organi territoriali:

1. le Sezioni
2. le Delegate regionali

#### **ART.24 LE SEZIONI**

Organi di Sezione sono:

la Presidente, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.



La Presidente di Sezione è delegata, dalla Presidente nazionale, alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse anche economiche assegnate per il buon funzionamento della Sezione. L'Assemblea di Sezione è formata dalle Socie della Sezione ed è convocata, in seduta ordinaria dalla Presidente una volta all'anno con invito personale alle Socie diramato almeno quindici giorni prima con l'indicazione del luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. In seduta straordinaria verrà convocata ogniqualvolta la Presidente ed il Consiglio Direttivo di sezione lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Socie.

Per l'Assemblea, sua convocazione e valida costituzione e deliberazioni, valgono le norme già esposte all'Art. 13 per l'Assemblea nazionale, eccetto che per il numero delle deleghe che per ogni Socia delegata non può superare il numero di tre.

E' considerata decaduta la Sezione per scioglimento, morosità, indegnità. Le eventuali risorse economiche dovranno essere versate alla tesoreria nazionale.

Si considera morosa la Sezione non in regola con il versamento delle quote associative alla tesoreria nazionale per due anni consecutivi. Entro sei mesi dalla dichiarazione di morosità da parte della segreteria nazionale, la situazione può essere sanata con il versamento delle quote dovute per i due anni trascorsi, oltre ad una maggiorazione a titolo di sanzione che il Consiglio Direttivo può riservarsi di deliberare.

#### **ART.25 ASSEMBLEA DI SEZIONE**

L'Assemblea di Sezione elegge la Presidente ed il Consiglio Direttivo di Sezione mediante - votazione segreta, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti.

L'Assemblea di Sezione sceglie la candidata per la Presidenza Nazionale e le candidate per il Consiglio Direttivo Nazionale, per il Collegio Revisore dei Conti e per il Collegio di Garanzia.

#### **ART.26 CONSIGLIO DI SEZIONE**

Il Consiglio di Sezione è l'organo esecutivo della sezione stessa ed è composto dalla Presidente e da quattro o sei membri a seconda che il numero delle iscritte sia inferiore o superiore a quindici.

Nel primo caso il Consiglio elegge fra le componenti la Vicepresidente e la Segretaria-tesoriera; nel secondo caso la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera.

La Presidente deve promuovere riunioni di carattere sociale e culturale e comunicare alle Socie le notizie del Consiglio e dell'Assemblea nazionale di interesse generale.

La Presidente di Sezione deve tenere informata la Vicepresidente di riferimento e la Segretaria corrispondente per l'estero dell'attività della sezione e deve presentare alla Vice presidente di area, ogni anno in occasione della Assemblea, una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno trascorso e le attività per l'anno successivo.

La Tesoriera deve versare alla tesoreria nazionale le quote associative entro il 31 ottobre di ogni - anno.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile per il solo triennio successivo. La Presidente uscente rimane - in carica nel Consiglio come Past-President col solo voto consultivo.

#### **ART. 27 LE DELEGATE REGIONALI**

Le Delegate Regionali sono nominate dal Consiglio Nazionale su indicazione delle Presidenti di sezione della regione, che raccolgono le candidature e le sottopongono al Consiglio.

Possono candidarsi a Delegata Regionale le socie regolarmente iscritte in una sezione di quella regione. La Delegata Regionale resta in carica tre anni e la nomina può essere rinnovata per un solo mandato.

Le Delegate Regionali coordinano l'attività delle sezioni di quella regione e collaborano con le Vicepresidenti per la stesura delle attività annuali.

### **ART.28 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale (con la presenza di Sezioni che rappresentino almeno i tre quarti delle associate e la maggioranza dei due terzi) che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio nei confronti di Enti o Associazioni aventi fini di pubblica utilità.

### **ART.29 Controversie**

Per regolamentare eventuali conflitti d'interesse, l'Associazione si è dotata di un Codice Etico. Tutte le eventuali controversie fra le Socie e fra queste e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio di Garanzia. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge. Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

### **ART. 30: Regolamento**

Questo statuto è affiancato da un Regolamento che ne illustra gli articoli e la loro applicazione.

Salerno, 13 ottobre 2019

La Segretaria Nazionale  
Concetta Laurentaci



La Presidente Nazionale  
Antonella Vezzani

